



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**DELIBERA N. 103/14/CONS**

**ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.R.L DI DEROGA AGLI OBBLIGHI DI INVESTIMENTO DI OPERE EUROPEE DI PRODUTTORI INDIPENDENTI E AGLI OBBLIGHI DI INVESTIMENTO DI OPERE CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA**  
**(Palinsesti “Disney Channel”, “Disney XD”, “Disney Junior” “Disney in English”)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 13 marzo 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito, Testo Unico);

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante *“Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito *“Regolamento”*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante *“Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120”*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013 (di seguito, *“Decreto”*), recante *“Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) In data 18 dicembre 2013 è stata presentata istanza (acquisita con prot. Agcom n. 63894) dalla società The Walt Disney Company Italia S.r.l. (di seguito, *“Società”* o *“Disney Italia”*) per i palinsesti *“Disney Channel”*,

“Disney XD”, “Disney Junior” e “Disney in English”, inclusi i relativi palinsesti *time-shifted* “Disney Channel+1” e “Disney Channel+2”; “Disney XD+1” e “Disney XD+2”; “Disney Junior+1”, (di seguito, indicati collettivamente, anche, come i “palinsesti”) con la quale la Società chiede la “*deroga agli obblighi di investimento in opere europee di produttori indipendenti nonché agli obblighi di riserva di programmazione e di investimento per le opere cinematografiche di espressione originale italiana...*” di cui all’art. 44, comma 3, del Testo unico, al regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS e al decreto interministeriale MISE-MIBAC del 22 febbraio 2013. Con tale istanza, la Società ha, dunque, chiesto tre tipologie di deroghe: la deroga agli obblighi di investimento in opere europee di produttori indipendenti; la deroga agli obblighi di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni; la deroga agli obblighi di investimenti in opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti, incluse le opere recenti;

- 2) in data 20 dicembre 2013 è stato avviato il procedimento (con prot. Agcom n. 63894) finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione della deroga richiesta agli obblighi di cui al suddetto Decreto, a far data dalla presentazione della domanda. In via preliminare, è necessario verificare la sussistenza di almeno una delle tre condizioni a cui è subordinata la legittimazione alla presentazione della istanza di deroga, ai sensi del citato art. 44, comma 8, del Testo unico e del regolamento allegato alla delibera n. 186/13/CONS. In proposito, la Società rappresenta la natura tematica dei palinsesti “Disney Channel”, “Disney XD”, “Disney Junior” e “Disney in English” “*...in quanto ciascuno di essi dedica oltre il 70% della propria programmazione ad un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento*”, valutazione che si estende anche ai relativi palinsesti *time-shifted*. In data 17 gennaio 2014 (acquisita con prot. n. 2309) la Società ha presentato ulteriore documentazione a seguito della richiesta di informazioni rivolte contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento;
- 3) la Società ha evidenziato che tale istanza non si fonda su ragioni di carattere economico, bensì di carattere editoriale, legate all’oggettiva indisponibilità sul mercato di opere realizzate da produttori indipendenti compatibili con la linea editoriale dei palinsesti tematici di Disney Italia e con le esigenze del relativo *target* di riferimento in quantità sufficiente ad assicurare il rispetto degli obblighi di legge;
- 4) si è pertanto provveduto ad una valutazione distinta della programmazione di ciascun palinsesto oggetto della richiesta, al fine di rilevarne la particolare tematicità e segmentazione del *target* di riferimento. La programmazione di Disney Italia, infatti, si connota per una marcata identità editoriale, elevatissimi standard tecnici ed un ben definito sistema di valori

incardinati in storie e personaggi “positivi” all’insegna dell’amicizia, dell’ottimismo, del rispetto della famiglia, del lavoro di gruppo, del rispetto per gli altri, della tolleranza e del superare insieme le difficoltà, da diventare dei “modelli” nei quali i giovani telespettatori possono identificarsi. Di conseguenza la Società è estremamente attenta e selettiva nella scelta dei programmi realizzati da produttori indipendenti che possano essere diffusi al pubblico in associazione con il marchio Disney. I palinsesti, inoltre, sono distribuiti esclusivamente a pagamento e la loro forte caratterizzazione, all’interno di un’articolata offerta televisiva, si rende, per la Società, indispensabile in ragione degli elevati ascolti e del rapporto di fidelizzazione che i palinsesti Disney creano con gli spettatori, incentivando così la disposizione a sottoscrivere l’abbonamento;

- 5) per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di investimento in opere europee di produttori indipendenti, la Società si dichiara nell’impossibilità di acquisire serie televisive europee di produzione indipendente che siano in grado di rappresentare fedelmente quel sistema di valori e quei livelli di qualità in grado di soddisfare compiutamente le particolari aspettative del pubblico di riferimento;
- 6) nel fornire elementi volti a dare evidenza della oggettiva indisponibilità di prodotto europeo indipendente che sia di alta qualità e compatibile con la propria linea editoriale, la Società ha rappresentato, agli atti, alcuni aspetti di mercato, connessi alla programmazione per bambini. A supporto di quanto sostenuto, ha presentato numerosi esempi di produzioni europee indipendenti astrattamente compatibili con la qualità e la linea editoriale di Disney ma che, tuttavia, non sono disponibili per il mercato italiano per il fatto che i diritti di trasmissione sono stati acquisiti da altri operatori. Peraltro, nell’analisi dei cataloghi dei principali distributori europei, agli atti, la Società ha dato evidenza anche di numerosi esempi di serie animate di produzione europea indipendente nettamente incompatibili con la qualità e la linea editoriale dei palinsesti Disney e perciò non acquistabili dalla Società al fine di rispettare le quote di investimento prescritte dalla legge;
- 7) per quanto riguarda il palinsesto “Disney Channel” la Società, nella documentazione trasmessa, ha dato evidenza del fatto che la quasi totalità del palinsesto “Disney Channel” (oltre il 90% della programmazione) è dedicata alla trasmissione di serie televisive di genere *Fiction Live Action* destinate ad un pubblico di bambini e ragazzi, prevalentemente di sesso femminile, di età compresa tra i sei e quattordici anni. Tale genere è caratterizzato da serie televisive basate sull’elemento della finzione che hanno per protagonisti bambini e ragazzi “in carne e ossa”, non confondibile e non sostituibile con i cartoni animati né riconducibile alle serie televisive di altro genere e agevolmente riconoscibile dallo spettatore. Rispetto a tale genere, tuttavia, la Società ha fornito agli atti un esame dei cataloghi

proposti dai principali distributori europei dal quale è possibile riscontrare la carenza di offerta sul mercato di prodotto indipendente di genere *Fiction Live Action* rivolto allo specifico *target* del palinsesto (sei-quattordici anni) al quale è dedicata la pressoché totalità del palinsesto in esame. La descritta situazione del mercato televisivo italiano, a dire della Società, sarebbe il risultato della recente proliferazione rapidissima dei palinsesti per bambini (sia *free* che *pay*) non accompagnata da un incremento altrettanto robusto e celere della produzione europea indipendente di programmi per bambini. La conseguente quantità di prodotto indipendente oggi è contesa da un maggior numero di operatori e risulta carente per quelle emittenti, come Disney Italia, che devono operare i loro acquisti nel rispetto di una linea editoriale dai connotati ben definiti;

- 8) per quanto riguarda il palinsesto “Disney XD” questo si caratterizza per una programmazione costituita interamente da avventura, azione e cartoni animati ed è per tale ragione che, tendenzialmente il palinsesto attira un pubblico prevalente maschile e d’età compresa tra i sei e gli undici anni. La Società sostiene, anche per questo palinsesto, l’oggettiva indisponibilità di opere europee realizzate da produttori indipendenti compatibili con la linea editoriale e con le esigenze del relativo *target* di riferimento. Anche in questo caso, invero, è evidente la forte caratterizzazione tematica, di *target*, visiva, narrativa e valoriale, rispettata dalla Società in ragione degli elevati ascolti e del rapporto di fidelizzazione che i palinsesti Disney creano con gli spettatori, incentivando così la disposizione a sottoscrivere l’abbonamento. Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, nel valutare “(...) *l’effettiva disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma*”, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del regolamento di cui alla delibera n. 66/09/CONS, in quantità sufficiente ad assicurare il rispetto degli obblighi di legge, anche per questo palinsesto “Disney XD” emerge la scarsa fungibilità delle serie proposte rispetto ad altri programmi per bambini;
- 9) per quanto riguarda il palinsesto “Disney Junior” questo trasmette programmi adatti ai più piccoli, avendo un *target* di riferimento costituito prevalentemente da bambini in età prescolare nella fascia d’età compresa tra i due e i sette anni. Più precisamente il palinsesto trasmette al 90% cartoni animati con l’intento di educare e divertire attraverso la narrazione di storie magiche e la raffigurazione dei personaggi più amati da tale pubblico, che incarnano tutti i valori descritti in riferimento al *brand* Disney. La richiesta di deroga agli obblighi di investimento in opere europee di produttori indipendenti anche per questo palinsesto è motivata dall’oggettiva indisponibilità di prodotto in tale mercato televisivo italiano dei cartoni per bambini nel quale il sensibile incremento della concorrenza ha determinato una forte contrazione della quantità di prodotto europeo indipendente

disponibile, che sia in linea con la specifica linea editoriale dei palinsesti. All'aumento della pressione competitiva nel settore dei palinsesti per bambini è conseguito anche un incremento dei costi del suddetto prodotto che, alla luce della grave recessione economica che ha toccato l'Europa, è un elemento che condiziona gli investimenti da parte di studi di animazione indipendenti ed ha un impatto sulla qualità di prodotti. Anche in questo caso la Società precisa che sta utilizzando lo strumento del preacquisto, ma dichiara che i tempi di realizzazione di prodotti di alta qualità (quali necessariamente devono essere i prodotti destinati ai palinsesti Disney) sono particolarmente lunghi soprattutto per il settore dell'animazione che, rispetto ad altri, si caratterizza per delle modalità creative e produttive del tutto peculiari, ragion per cui i relativi rischi sono molto elevati;

- 10) per quanto riguarda il palinsesto "Disney in English" questo è il palinsesto che trasmette programmi per bambini di varie età, con particolare attenzione alla fascia prescolare in lingua inglese con sottotitoli in italiano e in inglese. Tale palinsesto dedica oltre l'85% della propria programmazione a cartoni animati, ma la Società ha precisato che, nell'ambito della propria offerta, il palinsesto in esame riveste un ruolo rilevante sotto il profilo educativo, mentre è del tutto marginale sotto il profilo economico in quanto ha realizzato ascolti molto bassi. Il palinsesto in esame, inoltre, non ospitando messaggi pubblicitari, genera ricavi esigui e conseguentemente concorre in misura molto ridotta a formare la base di calcolo su cui misurare gli obblighi di investimenti in quote europee;
- 11) la Società ha dato evidenza del fatto che, per ovviare alla scarsità di contenuto indipendente sta cercando di avvalersi maggiormente rispetto al passato dello strumento del preacquisto che, tuttavia, comporta tempi di realizzazione di prodotti di alta qualità piuttosto lunghi. A fronte di tale capacità di investimento, la sopravvenuta concorrenza di nuove offerte rivolte al pubblico dei ragazzi appare suscettibile di determinare una contrazione del numero di opere disponibili e un aumento dei relativi costi, con effetti che appaiono, attualmente di carattere esclusivamente congiunturale. Al momento, l'assetto del mercato e i tempi piuttosto lunghi di realizzazione di prodotto di qualità che possono essere (pre)acquistati da quelle emittenti che, come Disney Italia, devono rispettare una linea editoriale dai connotati ben definiti, giustificano il mancato raggiungimento delle quote previste in un periodo di tempo delimitato. Del pari, l'assetto del mercato non presenta ancora caratteristiche tali da cristallizzarlo secondo le modalità descritte dalla Società e non costituisce dunque un fattore tale da consentire la concessione di una deroga permanente;
- 12) nel dare atto che nei passati esercizi la Società ha effettuato investimenti superiori rispetto alla soglia minima prevista dalla legge e valutata l'attuale situazione del mercato televisivo italiano in cui risulta insufficiente la

produzione europea indipendente coerente con gli obiettivi editoriali di Disney, il rispetto degli obblighi di investimento in opere europee realizzate da produttori indipendenti appare incompatibile rispetto alla libera scelta editoriale sino ad oggi perseguita dai palinsesti in esame;

- 13) per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni la Società precisa che tale richiesta trova giustificazione assorbente alla luce della circostanza per cui i palinsesti non comprendono di norma la trasmissione di film, dimostrando, agli atti, che *“...le rarissime opere cinematografiche ospitate, in via eccezionale, dai palinsesti dei Canali sono film tratti dalla library Disney (ad esempio classici per bambini come “gli Aristogatti” o “Lilli e il vagabondo”) i quali rappresentano il particolare immaginario del mondo Disney con il quale tutti gli spettatori hanno grande familiarità.* Tale aspetto è dimostrato dal fatto che la percentuale di palinsesto dei palinsesti occupata da opere cinematografiche è andata sempre diminuendo raggiungendo lo 0,2% del tempo di trasmissione nel corso dell'anno 2012 e lo 0,07% negli anni ancora precedenti. Ed infatti, pur avendo una cospicua quantità di opere cinematografiche di propria produzione, la Società non trasmette film in quanto non rispondenti al proprio profilo editoriale;
- 14) in proposito, l'art. 2 del Decreto stabilisce che le quote di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni riguardano *“i palinsesti che non hanno carattere tematico”,* e dunque i palinsesti cd. generalisti o semigeneralisti, e *“i palinsesti di carattere tematico, che trasmettono in prevalenza opere cinematografiche”.* La previsione richiamata rende evidente che tali obblighi non siano applicabili ai palinsesti oggetto dell'istanza in quanto, trattandosi di palinsesti tematici non cinematografici, non rientrano in nessuna delle due categorie in esso indicate, sicché, come l'Autorità ha già avuto modo di deliberare recentemente in merito a fattispecie simili (delibera n. 623/13/CONS, n. 664/13/CONS e n. 722/13/CONS), non occorre pronunciarsi in merito in quanto non applicabile ai palinsesti in esame;
- 15) per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di investimenti in opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti, incluse le opere recenti, diversamente dall'art. 2 che circoscrive gli obblighi di programmazione alle due categorie di palinsesti espressamente previste, l'art. 3 del Decreto, che dispone in merito agli obblighi di investimento, non stabilisce delimitazioni al suo campo di applicazione. Dato che l'art. 2 costituisce norma eccezionale ed è quindi soggetto a stretta applicazione, esso può valere solo in relazione ai menzionati obblighi di programmazione, non potendosi dare un'interpretazione estensiva per gli obblighi di investimento. Si ritiene,

pertanto, di dover procedere alla valutazione nel merito dell'istanza di deroga agli obblighi di investimento di cui all'art. 3 del Decreto per il palinsesto richiamato;

- 16) a tal fine, dalla documentazione trasmessa relativa alla programmazione dei palinsesti in esame emerge che il rispetto degli obblighi di investimento nella produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana, come definite dal Decreto, sarebbe incompatibile con la linea editoriale scelta dai palinsesti e rischierebbe di deviare le risorse economiche a disposizione della Società verso programmi che non consentirebbero di dare continuità agli investimenti finora effettuati, se non venendo meno all'impostazione della linea editoriale dei palinsesti.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo unico**

1. È accolta l'istanza di deroga agli obblighi di investimento in opere europee realizzate da produttori indipendenti, di cui all'art. 44, comma 3, del Testo unico e all'art. 4, comma 1, del regolamento approvato con Delibera 66/09/CONS, presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 8, del Testo unico e dell'art. 4 del Regolamento approvato con delibera n. 186/13/CONS, dalla società The Walt Disney Company Italia S.r.l. per i palinsesti "Disney Channel", Disney XD" Disney Junior" e "Disney in English" (e relativi palinsesti *time-shifted* "Disney Channel+1" e "Disney Channel+2"; "Disney XD+1" e "Disney XD+2"; "Disney Junior+1").  
La deroga di cui al presente comma è concessa per un biennio e precisamente per l'anno 2013 (nel corso del quale è stata presentata l'istanza) e 2014, al fine di verificare il perdurare delle condizioni poste a fondamento dell'istanza.
2. È accolta l'istanza di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, avanzata con medesima istanza per i palinsesti "Disney Channel", Disney XD" Disney Junior" e "Disney in English" (e relativi palinsesti *time-shifted* "Disney Channel+1" e "Disney Channel+2"; "Disney XD+1" e "Disney XD+2"; "Disney Junior+1").

La deroga di cui al presente comma è concessa per un triennio e precisamente dall'anno 2013, durante il quale è stata presentata la domanda di deroga, e perdura fino all'anno 2015. Qualora, allo scadere del triennio, la società The Walt Disney Company Italia S.r.l. ritenga di essere nelle condizioni di continuare a beneficiare della deroga, è tenuta alla reiterazione dell'istanza all'Autorità.

3. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società The Walt Disney Company Italia S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 13 marzo 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani